



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 22/10/2024

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Visto l'art. 1, comma 847, della Legge 160/2019, secondo il quale “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti



COMUNE DI ROVIGO

alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 160/2019;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020;

Dato atto che si rende necessario apportare alcune modifiche al Regolamento succitato, al fine di accogliere delle segnalazioni pervenute in merito al suo funzionamento e di superare alcuni dubbi interpretativi che sono emersi nel corso degli anni;

Di dare atto che sono state apportate le seguenti modifiche:

- specifiche legate alle percentuali di riduzione tariffaria, sistemando i commi in modo coerente e comprensibile, di modo da non lasciare adito ad interpretazioni errate;
- modifiche suggerite dai componenti della Commissione Pubblicità legate a casi concreti che sono stati presi in esame nel corso degli anni di applicazione del Regolamento, per meglio adeguarlo alle realtà presenti sul territorio;
- specifiche legate agli articoli del Regolamento che richiamano quanto disposto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada in merito all’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, uniformandoli a quanto puntualmente previsto dal D.P.R. 495/1992;
- sostituzione integrale di alcuni termini impropriamente utilizzati nel Regolamento con altri indicati dalla vigente normativa, senza variare in alcun modo il significato sostanziale del testo;
- adeguamento degli importi richiesti ai contribuenti per le affissioni d’urgenza, con un incremento da € 25,82 ad € 50,00, reso necessario esaminati i costi effettivamente sostenuti per il servizio;
- soppressione della Commissione Pubblicità a far data dal 01 Gennaio 2025, con indicazione del passaggio delle competenze al SUAP. Tale modifica si è resa necessaria al fine di conformare l’iter previsto nel Comune di Rovigo a quello già consolidato nella maggioranza degli altri Comuni.

Dato atto che il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2016, prevede:



COMUNE DI ROVIGO

- all'art. 2 "Finalità e campo di applicazione", comma 1, che *"Lo Sportello Unico (SUAP) persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art. 97 della Costituzione e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di interlocuzione relativa a tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi;"*

- all'art 9 "Ambito di attività del SUAP", che *"Rientrano nelle competenza del SUAP: le attività agricole, attività commerciali e artigiane, attività turistiche e alberghiere, attività terziarie e di servizi, servizi di telecomunicazione e di installazione di impianti per energie rinnovabili Art 6 c.2 del D.LG 3/03/2011 n. 28 e della D.G.R.V. n. 453 del 2/03/2010";*

- all'art. 14 "Procedimento ordinario", comma 7, che *"Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, ed è perfezionato ed adottato dal Responsabile del SUAP";*

Considerato che si rende necessario procedere con l'abrogazione della Commissione Pubblicità ed istituire il passaggio al SUAP della competenza del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti per la diffusione pubblicitaria;

Posto che, a seguito della modifica dell'art. 59 del Regolamento in oggetto ed alla soppressione della Commissione Pubblicità, la Commissione stessa non sarà più compresa nell'elenco degli organismi dichiarati indispensabili dal Consiglio Comunale (giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2024);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, il quale stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*



COMUNE DI ROVIGO

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta relazione;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il "Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie", approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/4/2020;

Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio Comunale e l'utilizzo dello stemma comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 dell'11/04/2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 44 dell'11/11/2022 è stato conferito alla Dr.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il settore "Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati" a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 è stato disposto l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

Rilevato che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell'Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 dell'08/02/2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, le è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi, con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, allegato al presente atto;

Dato atto che la 1^a Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;



COMUNE DI ROVIGO

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per quanto indicato in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020, secondo quanto riportato all'allegato "1" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, contenente le parti del testo degli articoli n. 14 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 33 - 34 - 45 - 46 - 50 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 70 - 74 - 83 - 85 - 88 - 93 e 97;
- 3) di approvare il Regolamento completo con le modifiche intervenute, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, allegato "2" ;
- 4) di mantenere invariato quanto disposto dagli allegati approvati con la Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020: Allegati A "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e passi carrai, classificazione delle strade in categorie", Allegato B "Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari di concessioni e autorizzazioni", Allegato C "Canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, delimitazione della categoria speciale" e Allegato D "Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a valere per l'anno 2021";
- 5) di dare atto che le suddette integrazioni e modificazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 6) di precisare che a seguito della soppressione della Commissione Pubblicità prevista nell'art. 59 del Regolamento oggetto del presente atto deliberativo, la Commissione Pubblicità non sarà più compresa nell'elenco degli organismi dichiarati indispensabili dal Consiglio Comunale (giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2024);
- 7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 8) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
- 9) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;



COMUNE DI ROVIGO

- 10) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
- 11) di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di applicare le modifiche introdotte, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 23/10/2024

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale